

<i>Associazione "Castrum Soncini"</i>

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1 – È costituita l'associazione di volontariato con finalità di carattere sociale (art.2 lettera a) della legge Regionale n.22 del 24 luglio 1993) denominata:

ODV CASTRUM SONCINI

Art. 2 – Essa ha sede in Soncino piazza della Pieve n.4 ed opera principalmente nel territorio soncinese.

Art. 3 – L'emblema dell'Associazione è costituito da una feritoia sotterranea stilizzata (rinvenuta nel baluardo di Porta S.Giuseppe) con l'iscrizione in caratteri gotici "Castrum Soncini".

Art. 4 – Il presente statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione.

Art. 5 – L'Associazione non ha fini di lucro, persegue il fine della solidarietà civile e culturale e si basa su norme fondate sulla democraticità dell'organizzazione, sui criteri di trasparenza amministrativa e sui principi costituzionali.

Art. 6 – L'Associazione ha come oggetti sociali di interesse generale:

- a)** la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b)** l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- c)** l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In particolare ha come scopo specifico la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio sotterraneo del territorio del Comune di Soncino attraverso le seguenti linee programmatiche:
 - l'esplorazione e la pulizia delle realtà sotterranee;
 - le ricerche bibliografiche ed archivistiche;
 - l'organizzazione di convegni e mostre per far conoscere il patrimonio sotterraneo;
 - la pubblicazione periodica di quaderni, comunicati stampa od altro materiale didattico che illustri le conoscenze e i progressi effettuati nelle ricerche intraprese;
 - la creazione e la gestione di percorsi turistici sotterranei.

Art. 7 – Prerogativa dell'Associazione sarà di instaurare una rete capillare di rapporti tra le varie realtà associazionistiche italiane e straniere che abbiano gli stessi interessi e finalità.

Art. 8 – L'Associazione riconosce e promuove il principio della parità tra uomo e donna, inoltre rispetta e tutela i diritti inviolabili della persona.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 9 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a)** dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b)** da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c)** da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a)** dalle quote sociali;
- b)** da eventuali contributi provenienti da enti pubblici o privati o da singoli privati;

- c) dai proventi della gestione di iniziative varie;
- d) da eventuali convenzioni;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 – L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti da Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

SOCI

Art. 11 – Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone o enti che condividono le finalità dell'Associazione, sono mossi da spirito di solidarietà e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa.

Gli enti saranno rappresentati nell'assemblea dal rappresentante legale con diritto ad un solo voto.

Art. 12 – L'ammissione all'Associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio di Amministrazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 13 – I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci, con la maggioranza dei due terzi.

L'indegnità potrà essere dichiarata qualora l'aderente in qualche modo danneggi moralmente o materialmente l'associazione, tenga un comportamento incoerente con la scelta di adesione e con i fini dell'associazione o non osservi le disposizioni contenute nello statuto e le decisioni prese dagli organi sociali.

È implicito nell'adesione all'associazione che i soci volontari che prestano la loro attività per il perseguimento degli scopi di cui all'art.6 sollevano l'associazione da responsabilità per infortuni o malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché da responsabilità civile verso terzi.

Gli aderenti all'associazione offrono in modo continuativo, senza fini di lucro, a scopo esclusivamente solidaristico, prestazioni volontarie e gratuite, individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui all'art.6.

L'attività dell'associazione non può essere retribuita in nessun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle prestazioni degli associati.

L'associazione, attraverso gli organi sociali, valuterà la possibilità di rimborsare ai soci volontari le spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione e comunque in subordine agli impegni di spesa previsti per le iniziative di carattere programmatico.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) le Commissioni;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Proviviri.

Le cariche associative sono gratuite.

Possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute nell'esercizio delle funzioni.

ASSEMBLEE

Art. 16 – I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio di amministrazione o su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante l'affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 del Codice Civile.

L'Assemblea deve essere convocata in Soncino o circondario, anche fuori della sede sociale.

Art. 17 – L'Assemblea delibera sull'approvazione del programma svolto nell'anno precedente, sul programma i massima per l'anno seguente, sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulle iniziative che comportino impegni di spesa, sull'ammontare della quota sociale che può variare in relazione alle risorse economiche disponibili, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, sull'esclusione degli associati e su tutto quant'altro a le i demandato per legge o statuto.

Art. 18 – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Art. 19 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio. In mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 20 – Le riunioni dell'Assemblea dei soci sono valide quando siano presenti almeno la metà degli associati.

Dopo un'ora dalla convocazione le riunioni sono comunque valide qualunque sia il numero dei presenti.

Solo per lo scioglimento dell'Associazione e per le modifiche e integrazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Ogni altra deliberazione viene presa a maggioranza dei voti dei presenti

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 22 – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Art. 23 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con esclusione di quanto alla legge o dal presente statuto è riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti specifici:

a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Revisori dei Conti ed i Proibiviri;

b) predisporre il programma di massima delle attività da svolgersi e renderlo esecutivo, una volta approvato dall'Assemblea dei soci;

c) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo delle attività da far approvare all'Assemblea dei soci;

d) indicare il numero e il compito delle Commissioni di studio e nominare i loro responsabili.

Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

e) avere potere di rappresentanza.

IL PRESIDENTE

Art. 26 – Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 27 – Il Presidente ha i seguenti compiti specifici:

a) rappresenta l'Associazione;

b) dirige l'Associazione in base alle direttive del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;

d) è il responsabile principale dell'andamento dell'Associazione, della sua gestione e dei suoi indirizzi programmatici.

COMMISSIONI

Art. 28 – il Consiglio di Amministrazione indica il numero, variabile a seconda delle esigenze contingenti, e i compiti delle Commissioni.

Esse hanno come scopo l'approfondimento di un particolare settore delle attività d'intervento specifiche dell'Associazione.

La loro costituzione consente una maggiore partecipazione e responsabilità da parte di coloro che si vogliono impegnare all'interno dell'Associazione.

Art. 29 – Ogni Commissione deve essere formata da un Responsabile che ha il compito di convocare e dirigere le riunioni della sua Commissione. Inoltre sceglie i componenti della sua

Commissione, anche tra i non iscritti all'Associazione, con il benestare del Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile deve essere socio regolarmente iscritto all'Associazione: viene scelto dal Consiglio di Amministrazione al quale deve presentare le relazioni di ciascuna riunione effettuata dalla sua Commissione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 30 – La gestione della Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri, eletti per tre anni dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una loro relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

SCIOGLIMENTO

Art. 31 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione verrà destinato ad altre associazioni di volontariato o di privato sociale che perseguano finalità culturali o sociali presenti nel territorio soncinese o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

CONTROVERSIE

Art. 32 – Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Provisori da nominarsi dall'assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 33 – L'Associazione garantisce la pubblicità di tutti gli atti ed i registri tenuti dagli Organi dell'Associazione, mettendoli a disposizione di tutti gli associati che ne facciano specifica richiesta al Consiglio di Amministrazione.